TRIBUNALE DI TREVISO

Esecuzione Immobiliare: **RG n. 488/2016**

Giudice dell'Esecuzione: **Dott.ssa Paola Torresan**

EX-ACTA

Associazione di Delegati alla Vendita e Custodi

Delegato avv. Luana Stival

AVVISO DI VENDITA DEL PROFESSIONISTA DELEGATO

SECONDO ESPERIMENTO DI VENDITA

Il sottoscritto **avvocato Luana Stival**, delegato ex art. 591 bis c.p.c. dal Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza d.d. 19.06.2019, nella procedura esecutiva R.G. n. 488/2016 promossa da DoBank S.p.a. in qualità di mandataria di Unicredit S.p.a., visti gli artt. 569 s.s. c.p.c.

FISSA

per il giorno **26 ottobre 2021**, alle ore **16,30,** presso il Tribunale di Treviso, Piano Primo, Aula C, Viale Giuseppe Verdi n. 18, la

VENDITA SENZA INCANTO

dei seguenti immobili:

LOTTO UNICO

Diritti e quote

Piena proprietà per l'intero.

Descrizione immobili

Appartamento avente superficie lorda convenzionale commerciale di mq. 130,1 in **COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO (TV), via Stradazza, n. 41** sito al secondo piano di un fabbricato ad uso residenziale sviluppato su tre livelli fuori terra e composto da: ingresso, soggiorno, pranzo, cucinino, disbrigo, tre camere e un bagno, con terrazze comuni al piano primo e secondo e cortile pertinenziale comune.

Per una più dettagliata descrizione ed individuazione dei beni e per ogni altro approfondimento si rimanda alla perizia di stima.

Disponibilità

L'immobile risulta essere occupato dagli esecutati.

Identificazione catastale

Comune di Castelfranco Veneto (TV)

Catasto Fabbricati - **Sezione A, Foglio 6**:

Mappale 51 sub. 3, Categoria A/3, Classe 3, Vani 7, Via Stradazza, Piano 2, rendita € 578,43; Superficie Catastale totale: mq. 133 (escluse aree scoperte mq. 133).

Il bene insiste sul terreno descritto al Catasto Terreni in Comune di Castelfranco Veneto (TV) Foglio 6, mappale 51 di are 5.16, ente urbano in forza di frazionamento del 06.02.1997 in atti dal 06.02.1997 (N. 392/1/1997).

Nella vendita è compresa la comproprietà per la quota indivisa di 1/3 delle parti comuni del fabbricato ai sensi dell'art. 1117 c.c. tra le quali in particolare: il cortile pertinenziale al fabbricato identificato nel Catasto Terreni – Foglio 6 con i mappali n. 309 di are 0.17 e n. 315 di are 1.22 e nel Catasto Fabbricati – Sez. A – Foglio 6 con il mappale 51 sub. 4, area scoperta di mq. 369, B.C.N.C. ai mappali nn. 51 sub. 1, 51 sub. 2 e 51 sub. 3; l'area coperta, le fondazioni, i muri maestri, il tetto, l'ingresso e le scale; le opere e gli impianti che servono all'uso e al godimento comune come evidenziato nella perizia.

Confini:

Dalla perizia di stima risulta che il terreno su cui insite il bene confina, da nord in senso orario, con i mappali nn. 309 (parte comune del fabbricato), 310, 308, 317, 316, 315 (parte comune del fabbricato), 357, 228 e 375, salvo altri e/o più precisi.

Notizie urbanistiche

Per la destinazione urbanistica del terreno di cui all'art. 30 del D.P.R. 380/2001 e le notizie previste dagli artt. 46 del citato decreto e 40 della L. 47/1985 si fa riferimento alla perizia di stima depositata agli atti del fascicolo della procedura esecutiva dalla quale risulta, tra l'altro, che:

sono stati rilasciati dal Comune di Castelfranco Veneto (TV) i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione al prot. 87 e al rep. 46/70 in data 06.04.1970 per i lavori di "modifica fabbricato esistente"

Risulta, altresì, rilasciato il Certificato di Abitabilità in data 07.10.1977 (prot. 136 - rep. 46/70).

Dalla perizia risulta che quanto realizzato è pressoché conforme allo stato di progetto autorizzato a meno di lievi differenze dimensionali reputate entro i limiti delle tolleranze costruttive, ad eccezione delle seguenti difformità: chiusura porta tra soggiorno e pranzo, divisorio tra l'ingresso e disbrigo della zona notte realizzato in legno anziché in muratura, terrazze sul fronte sud più lunghe rispetto a quanto previsto, realizzazione di abbaino sulla falda sud del tetto, presenza canna fumaria sporgente rispetto alla sagoma del fabbricato sul lato nord, mancata realizzazione delle finestre della camera nord-ovest e delle prime finestre a nord-est del cucinino, finestre delle camere nord più larghe rispetto a quanto previsto in progetto, con necessità, come evidenziato in perizia, di presentazione di una S.C.I.A. in sanatoria.

Risulta, altresì, che la rappresentazione planimetrica è pressoché conforme a quanto realizzato a meno di lievi differenze dimensionali contenute entro i limiti delle tolleranze costruttive e ad eccezione delle difformità sopra descritte oltre che alla effettiva altezza utile dei locali che risulta di circa m. 2,70 anziché m. 2,80 con necessità, come evidenziato in perizia, di presentare una denuncia di variazione catastale.

Per ogni ulteriore dettaglio (anche in ordine agli interventi necessari per la messa a norma dell'immobile) si rimanda alla perizia di stima.

*

Si segnala l'esistenza nel ventennio di una donazione, per atto a rogito del notaio Luigi Tassitani di Castelfranco Veneto in data 07.03.2006, rep. n. 196.042, registrato a Castelfranco Veneto in data 27.03.2006 al n. 426 Atti Pubblici e trascritto alla Cons. RR.II. di Treviso in data 28.03.2006 ai nn. 14602/8487, avente per oggetto l'immobile, in ragione delle conseguenze di eventuali azioni restitutorie ex art. 563 c.c.

*

Servitù attive e passive

Nella perizia di stima non sono evidenziate servitù.

Prezzo base € 39.000,00

(trentanovemila/00)

Offerta minima per la partecipazione all'asta 29.250,00

(ventinovemiladuecentocinquanta/00)

Rilancio minimo in caso di gara ex art. 573 c.p.c.: € 1.000,00 (mille/00)

CONDIZIONI DELLA VENDITA

- La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, anche con riferimento alla legge 47/1985 e al DPR 380/01, come descritti nella perizia di stima depositata presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Treviso e pubblicata sul Portale delle Vendite Pubbliche, sul sito internet del Tribunale di Treviso www.tribunale.treviso.giustizia.it e sui portali nazionali www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.asteonline.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, www.corteappello.venezia.it, che ogni interessato è tenuto a consultare a alla quale si fa espresso riferimento. Con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive.

- La vendita è a corpo e non a misura. Le eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere, ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento degli impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore ex art. 63 disp. att. c.c., anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.

- L'immobile viene venduto libero dalle formalità pregiudizievoli (iscrizioni ipotecarie e trascrizioni di pignoramenti). Se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e trascrizioni saranno cancellate a cura e spese della procedura.

- Se l'immobile posto in vendita è occupato, lo stesso potrebbe essere trasferito occupato da cose e/o dall'esecutato e dal suo nucleo famigliare. In tal caso l'aggiudicatario potrà chiedere al Custode la liberazione a spese della procedura con la precisazione che l'istanza di liberazione rivolta al Custode dovrà essere consegnata al Professionista delegato alla vendita al più tardi contestualmente al versamento del

saldo prezzo. Se l'immobile è occupato da terzi senza titolo o con titolo non opponibile alla procedura, sempre che l'aggiudicatario non abbia esonerato la procedura, la liberazione potrà avvenire a cura del Custode Giudiziario, secondo modalità e tempi stabiliti dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560 c.p.c.

- Ogni onere fiscale, tributario e spesa derivante dalla vendita sarà a carico dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, nonché il compenso e le spese generali spettanti al Professionista Delegato per le attività di trasferimento della proprietà, ai sensi del D.M. 227/2015.

- Non sono comunque dovuti compensi per mediazione a terzi.

- Agli effetti del D.M. 22 gennaio 2008 e del D.lgs. 192/05 e s.m.i. l'aggiudicatario, dichiarandosi edotto sui contenuti dell'ordinanza di vendita e sulle descrizioni indicate nell'elaborato peritale in ordine agli impianti, dispenserà esplicitamente la procedura esecutiva dal produrre sia la certificazione relativa alla conformità degli stessi alle norme sulla sicurezza, che la certificazione/attestato di qualificazione energetica, manifestando di voler assumere direttamente tali incombenze.

- La presente vendita è soggetta alle imposte di legge (imposta di registro) secondo le aliquote previste dalla normativa in materia.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELL'OFFERTA

Come previsto nell'ordinanza di vendita e nelle disposizioni sulle vendite immobiliari delegate di cui alla circolare 9 settembre 2020 della seconda sezione civile del Tribunale di Treviso, l'esperimento si terrà nella sola forma della vendita analogica.

Le offerte di acquisto, in bollo, dovranno essere presentate in busta chiusa, entro le ore 13.00 del giorno precedente la data della vendita presso lo Studio del professionista delegato avv. LUANA STIVAL, in Treviso, Borgo Cavour n. 51.

Sulla busta dovrà essere riportata la seguente diciture "*busta depositata da* _____" seguita dalle sole generalità, senza alcuna altra specificazione, di chi consegna la busta (che può anche essere persona diversa dall'offerente) il nome del Professionista delegato alla vendita e la data della vendita. Nessuna ulteriore indicazione (né numero o nome della procedura né il bene per cui è stata fatta l'offerta né l'ora della vendita o altro) deve essere apposta sulla busta.

Le offerte di acquisto dovranno essere conformi a quanto prescritto dall'art. 571 c.p.c.

Al momento dell'offerta, l'offerente dovrà dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune nel quale ha sede il Tribunale; in mancanza le comunicazioni verranno eseguite presso la cancelleria del Tribunale.

L'offerta dovrà contenere quanto segue:

1) indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, regime patrimoniale, recapito telefonico e/o numero di fax ed indirizzo *e-mail* dell'offerente, accompagnata da una fotocopia del documento di identità e del codice fiscale dell'offerente (in caso di offerta presentata da società o altro ente collettivo, dovrà essere allegata una fotocopia del documento d'identità e del codice fiscale del sottoscrittore l'offerta in nome e per conto dell'ente).

Se l'offerente:

a) è coniugato e si trova in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge; al fine di escludere, in caso di aggiudicazione, il bene dalla comunione medesima, l'offerente dovrà manifestare tale intenzione già nell'offerta, ugualmente indicando anche i corrispondenti dati del coniuge che dovrà essere presente all'esame delle offerte per rendere la

dichiarazione prevista dall'art. 179 c.c. ovvero dovrà rilasciare successivamente detta dichiarazione comparendo avanti al Professionista Delegato;

b) è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare da allegare in copia autentica;

c) agisce quale legale rappresentante di altro soggetto, dovrà essere allegata una visura societaria aggiornata, ossia risalente a non più di 30 gg. prima, in caso di ente di natura imprenditoriale, ovvero atto statutario od altra documentazione (in caso di ente non iscritto al registro delle imprese), da cui risultino i poteri, ovvero:

- in caso di incarico conferito a terzo non amministratore della società o ente: procura speciale a favore di avvocato rilasciata a mezzo atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio;

- per le società di capitali o enti, in caso di incarico conferito per delega di amministrazione (se prevista dalla Statuto vigente) a componente dell'organo amministrativo: estratto autentico notarile del libro delle delibere dell'organo competente dell'ente da cui risulti la delega;

- per le società di persone con poteri di firma congiunti di più soci amministratori, in caso di incarico conferito da soci amministratori ad altri soci amministratori: procura speciale rilasciata a mezzo atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio;

documenti tutti che attribuiscano al rappresentante o procuratore il potere di agire in nome dell'ente ai fini della partecipazione alla vendita.

E' consentita, ma solo da parte di avvocati, la presentazione di offerte per persona da nominare.

Si precisa che il decreto di trasferimento non potrà essere emesso che in favore del soggetto che ha presentato l'offerta (specificamente: persona fisica del sottoscrittore l'offerta, o persona giuridica della quale il sottoscrittore abbia la legale rappresentanza, o uno dei due soggetti indicati nell'art. 583 c.p.c. o, infine, soggetto in nome e per conto del quale abbia presentato l'offerta o partecipato all'asta un avvocato munito di procura speciale; la procura speciale a favore dell'avvocato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio).

2) I dati identificativi dell'immobile per il quale l'offerta è proposta, sufficienti a rendere, unitamente ad ogni altro elemento risultante dal contenuto dell'offerta medesima, ragionevolmente inequivoca la riferibilità di questa a quelli. In caso di vendita in più lotti, può essere ritenuto sufficiente il riferimento a taluno dei lotti, come formati ed ordinati (primo, secondo, terzo, etc.) nell'avviso di vendita.

3) Indicazione del prezzo offerto che, a pena di inefficacia dell'offerta, non potrà essere inferiore di oltre un quarto al prezzo base indicato nell'avviso di vendita come precisato alla voce **Offerta minima per la partecipazione all'asta** (si richiamano in proposito gli artt. 571 e 572 c.p.c., come modificati dal D.L. 83/2015, convertito nella L. 132/2015).

4) Espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e del contenuto dell'avviso di vendita.

5) La dichiarazione di esonero della procedura della produzione della certificazione di conformità degli impianti che l'aggiudicatario acquisirà a propria cura e spese.

6) All'offerta dovrà essere allegato a titolo di cauzione, un **assegno circolare non trasferibile,** intestato a **Esec. Imm. R.G.E. 488/2016 Tribunale di Treviso,** per un importo **pari o superiore al 10 % del prezzo offerto, che sarà trattenuto in caso di omesso versamento del saldo prezzo.**

DISCIPLINA DELL'OFFERTA E DELLA VENDITA

L'offerta e la partecipazione alla vendita senza incanto sono soggette alla seguente disciplina.

- L'offerta presentata è irrevocabile. Alla data fissata per l'esperimento il professionista delegato procederà

nei locali indicati per la celebrazione dell'esperimento di vendita, all'apertura delle buste contenenti le offerte alle ore 16,30. Si invitano gli offerenti a presenziare alla predetta operazione. Successivamente si procederà all'esame delle offerte e alle relative deliberazioni, secondo il disposto degli artt. 572 e 573 c.p.c. L'offerente è tenuto a presentarsi nel luogo ed ora stabiliti per l'esperimento della vendita.

- In caso di mancata presentazione: **a)** ove si tratti dell'unico offerente, o **b)** ove l'offerta da egli presentata sia la più elevata tra quelle presentate, o la prima presentata in caso di più offerte dello stesso valore e con parità di condizioni, e non si proceda a gara ex art. 573 c.p.c. per mancanza di adesioni da parte degli altri offerenti, ovvero **c)** una volta disposta la gara non si consegua, per mancanza di aumenti validi tali da raggiungere un prezzo di aggiudicazione superiore a quello dell'offerta da egli presentata, il bene gli sarà comunque aggiudicato.

- In caso di unica offerta, se pari o superiore al prezzo stabilito nel presente avviso di vendita essa è senz'altro accolta. Se il prezzo offerto nell'unica offerta è inferiore rispetto al prezzo stabilito nel presente avviso di vendita in misura non superiore ad un quarto, il delegato può far luogo alla vendita quando ritenga che non vi sia una seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non siano state presentate istanze di assegnazione valide.

- In caso di più offerenti e di assenza o mancata adesione da parte di tutti alla gara prevista dall'art. 573 c.p.c., il delegato accoglierà l'offerta più alta o la prima presentata, in caso di più offerte dello stesso valore e con parità di condizioni.

Ai fini dell'individuazione della migliore offerta, il delegato dovrà tenere conto dell'entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento e di ogni altro elemento utile indicato nell'offerta. Nel caso in cui sia stato determinante per l'aggiudicazione il termine indicato dall'offerente per il pagamento, l'aggiudicatario dovrà obbligatoriamente rispettare il termine da lui stesso indicato a pena di decadenza.

- In caso di più offerenti e di adesione alla gara prevista dall'art. 573 c.p.c., ed anche in presenza di istanze di assegnazione, la gara si svolgerà il giorno stesso stabilito per l'esame delle offerte, subito dopo esaurite le relative operazioni, sulla base dell'offerta più alta. La gara verrà vinta da chi tra i partecipanti avrà effettuato il rilancio più alto. L'entità del rilancio è stabilita dal delegato in una forbice ricompresa tra l'1% e il 5% del prezzo base ed è indicata nel presente avviso alla voce: rilancio minimo in caso di gara ex art. 573 c.p.c.

- Ai partecipanti è assegnato un termine di un minuto, entro il quale effettuare ogni rilancio. Non sono validi rilanci inferiori al minimo come sopra stabilito, né effettuati scaduto il termine del minuto. L'offerente dell'ultimo rilancio, che non sia superato da altri nel termine di un minuto, avrà vinto la gara. Se non ci sono istanze di assegnazione valide, il bene sarà definitivamente aggiudicato al vincitore della gara.

- Qualora il prezzo migliore offerto all'esito della gara sia comunque inferiore al prezzo base, esso non darà diritto all'aggiudicazione, allorquando si sia in presenza di eventuali istanze di assegnazione valide.

- Non potranno essere esaminate offerte pervenute dopo scaduto il termine assegnato per la loro presentazione. Una volta conclusa la gara e pronunciata l'aggiudicazione al miglior offerente, le eventuali offerte successivamente pervenute non potranno essere prese in considerazione, al fine di revocare l'aggiudicazione e riaprire la gara. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 586 c.p.c.

AGGIUDICAZIONE

In caso di aggiudicazione il pagamento avverrà con le seguenti modalità, previo appuntamento da fissarsi telefonicamente.

- L'aggiudicatario è tenuto a versare entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di aggiudicazione

(salvo il minor termine di pagamento eventualmente indicato dall'offerente stesso) il saldo prezzo e le spese per gli oneri tributari e gli altri esborsi connessi al trasferimento del bene come quantificati dal delegato.

- Sarà altresì tenuto al versamento, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, degli eventuali oneri, diritti e spese di vendita per la differenza, qualora risultassero di importo maggiore a quello come sopra quantificato.

- In caso di inadempimento, l'aggiudicazione sarà revocata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 587 c.p.c. L'aggiudicatario perderà tutte le somme versate a titolo di cauzione e potrà essere tenuto, in caso di successiva vendita a prezzo inferiore a quello per il quale aveva ottenuto l'aggiudicazione, al pagamento della differenza ai sensi dell'art. 587, comma 2, c.p.c.

- L'aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita, ai sensi dell'art. 585 c.p.c.; in tal caso dovrà darne espressa comunicazione al delegato alla vendita.

- In caso di richiesta ex art. 41. T.U.B. il creditore fondiario dovrà depositare nota riepilogativa di precisazione del credito entro il termine di 15 giorni dall'aggiudicazione con specifica indicazione delle modalità tramite le quali potrà essere effettuato il pagamento, con indicazione dell'IBAN relativo al conto su cui le somme potranno essere versate dall'aggiudicatario tramite bonifico ed infine con l'espresso impegno a comunicare immediatamente al delegato l'avvenuto pagamento ad opera dell'aggiudicatario. A fronte di tale istanza il delegato, verificata la nota di precisazione del credito sulla base della documentazione in atti e tenuto conto con approssimazione per eccesso dell'entità delle somme che godono o godranno della prededuzione, comunicherà all'aggiudicatario e per conoscenza al creditore fondiario, quale parte del residuo prezzo dovrà essere versata direttamente al creditore fondiario e quale parte dovrà essere versata sul conto della procedura. La parte del residuo prezzo spettante al creditore fondiario potrà comunque essere determinata dal delegato come segue: a) in misura non superiore al 70-75% del ricavato della vendita, qualora tale ricavato superi gli € 50.000,00; b) in misura non superiore al 50% qualora il ricavato sia inferiore ad € 50.000,00 e a condizione che il creditore fondiario sia il creditore procedente. In difetto di tale condizione l'istanza potrà essere rigettata. Qualora il saldo prezzo sia stato già versato alla procedura dall'aggiudicatario, il versamento di quanto spetta al creditore fondiario sarà effettuato dal delegato. Qualora il creditore fondiario non provvedesse al deposito della nota riepilogativa di precisazione del credito nel termine sopra indicato, il delegato procederà al pagamento di una somma come sopra determinata. Il pagamento al creditore fondiario si intende effettuato con efficacia provvisoria.

In caso di difformità costruttiva l'aggiudicatario potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art. 40 della legge 28.02.1985 n. 47, come integrato e modificato dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento emesso dall'Autorità Giudiziaria.

DISPOSIZIONI GENERALI

Trovano applicazione, per quanto sopra non specificamente stabilito, le disposizioni di cui agli artt. 591 bis e 570 ss. c.p.c. e le vigenti norme di legge.

* * * * * *

Il sottoscritto avvocato delegato effettuerà **presso il proprio Studio sito in Treviso, Borgo Cavour, n. 51** (tel. 0422.541165 - fax 0422.541887, e-mail l.stival@ex-acta.it - pec. luanastival@pec.ordineavvocatitreviso.it) tutte le attività che a norma degli artt. 571 s.s. c.p.c. debbono

essere compiute in cancelleria o davanti al Giudice dell'Esecuzione, fatta eccezione per l'asta che sarà tenuta presso il **Tribunale di Treviso, Piano Primo, Aula C**, Viale Giuseppe Verdi n. 18.

La presentazione delle offerte potrà avvenire all'indirizzo di studio sopra indicato, nelle giornate di lunedì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e di giovedì dalle 17,00 alle 19,00.

Maggiori informazioni circa gli immobili potranno essere reperite consultando la perizia di stima e presso il Custode **Istituto Vendite Giudiziarie** con sede in Silea, Via Internati 1943-45, n. 30 - Treviso, tel. 0422 435022/435030; fax 0422 1600120; e-mail asteimmobiliari@ivgtreviso.it, con il quale è possibile fissare appuntamenti per visite. Si specifica che la richiesta di visita dell'immobile dovrà essere formulata al custode mediante il Portale delle Vendite Pubbliche.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazione alle vendite e per scaricare la modulistica consultare il sito www.ex-acta.it.

Treviso, lì 2 luglio 2021

Il Professionista Delegato
avv. Luana Stival

Associazione di Delegati alla Vendita e Custodi
Via Pier Maria Pennacchi, 5
31100 Treviso (TV)
C.F. e p. IVA: 04907650263

Tel.: +39 0422 541165
Fax: +39 0422 591784
PEC: info@pec.ex-acta.it
Email: l.stival@ex-acta.it
www.ex-acta.it